



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Struttura e modalità di aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante *“Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato *“Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante”*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamenti, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”* e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 16/2021, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite (di seguito denominato "Registro") per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione, nonché l'articolo 9, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite la struttura e le modalità di aggiornamento del menzionato Registro;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

CONSIDERATA la necessità di definire la struttura e le modalità di aggiornamento del menzionato Registro;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 settembre 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 15 settembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

- Il presente decreto definisce la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

Articolo 2

(Struttura del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, contiene le informazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo medesimo.
2. L'informazione relativa all'utilizzo della varietà è riferita alle seguenti categorie:
 - a) da vino,
 - b) da tavola (consumo fresco),
 - c) da portinnesti,
 - d) per destinazioni particolari.
3. Nel Registro di cui al comma 1, su parere del Gruppo di lavoro protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.16, di seguito “Gruppo di lavoro”, possono essere inserite ulteriori informazioni derivanti da specifiche esigenze o da altre normative nazionali.

Articolo 3 (Periodo di validità della registrazione di una varietà o di un clone)

1. L'iscrizione di una varietà o di un clone al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite ha una durata di 30 anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 30 anni, purché siano ancora disponibili i materiali di moltiplicazione della varietà o del clone.
2. Il responsabile della conservazione di una varietà o di un clone inoltra la domanda di rinnovo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, entro e non oltre l'anno solare precedente la scadenza dell'iscrizione della varietà.
3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1.
4. Nel caso di assenza di domanda di rinnovo l'Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà o di un clone, qualora questi rivestano particolare interesse per la viticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica o per qualunque altro interesse generale.

Articolo 4 (Cancellazione dal Registro nazionale di una varietà o di un clone)

1. Una varietà o un clone sono cancellati dal Registro nazionale delle varietà e cloni di vite, su parere del Gruppo di lavoro, qualora:
 - a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà o clone non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà o il clone sono stati registrati;
- c) il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
- d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- e) la validità dell'iscrizione è giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

Articolo 5

(Aggiornamento delle informazioni del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite)

1. Al fine di modificare i dati di propria pertinenza presenti nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, il richiedente inoltra apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.
2. L'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, a cura dell'Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, è effettuato con provvedimento della Direzione Generale dello sviluppo rurale, su parere del Gruppo di lavoro.

Articolo 6

(Pubblicazione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite)

1. Il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, aggiornato sul portale SIAN, è integralmente pubblicato e reso consultabile nel sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale alla pagina <https://www.protezionedellepiante.it>.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO